



PROT. N. <u>1563</u> ..... <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>26 OTT. 2009</b> </div> FEDERCOOPESCA
---

Roma li 26 10 2009

Ministero delle politiche agricole

INDIRIZZI IN ALLEGATO

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE  
Div. 7ª - Servizio CITES CentraleProt. 200906491..... Pos. VI AAll. 1.....

**Oggetto:** CITES – Inclusione della specie *Anguilla anguilla* nell'allegato B del Reg. (CE) 338/97. Chiarimenti in merito alla detenzione del registro di detenzione CITES di cui al D.M. 8 gennaio 2002. Integrazione.-

Con riferimento alle precedenti indicazioni fornite in merito all'argomento in oggetto, si porta a conoscenza che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in qualità di Autorità di Gestione CITES nazionale, ha fornito ulteriori chiarimenti ed integrazioni in merito al registro di detenzione CITES per la specie *Anguilla anguilla*.

Questo anche in considerazione che, visto che la normativa prevede la sostituzione dei registri cartacei CITES con registri informatici, quelli già in uso ai sensi del Reg.(CE) 178/2002 e del D.I.vo 148/2008 possono venir adottati, a condizione che vengano integrati con le stesse informazioni contenute in quelli CITES.

Nello specifico viene previsto che anche il registro detenuto ai sensi del Reg.(CE) n.178/2002, con opportune integrazioni, possa sostituire quello del decreto in oggetto.

Si specifica, altresì, che queste integrazioni dovranno essere inserite anche nel registro redatto ai sensi del Decreto legislativo 148/2008.

Le informazioni aggiuntive da riportare sono le seguenti:

- nome scientifico della specie;
- estremi della documentazione CITES (se importata al di fuori dell'Unione europea);
- estremi del documento a prova della origine legale (quali fatture, se di provenienza comunitaria);
- indicazione del luogo di provenienza o impianto di acquacoltura di provenienza della partita di anguille europee;
- quantità, espressa in chili, in entrata ed in uscita.

L'adozione di tali registri da parte dei soggetti interessati dovrà essere comunque preventivamente valutata per la conformità al D.M. 8 gennaio 2002, da parte dei Servizi CITES Territoriali, a cui ci si potrà rivolgere per ulteriori chiarimenti.

Si porta altresì a conoscenza che, in caso di richiesta di licenze di importazione, per gli esemplari vivi di anguilla la data ultima per poterli considerare come pre-Convenzione è stata fissata, a livello comunitario, il 1° aprile 2011, mentre per gli altri specimen (morti, parti o prodotti derivati) è il 1° aprile 2012.

Restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

II. DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
Pr. Dir. SFH Ing. Carlo Lungo

